

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3182

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTIELLO, ALTIERI, CATANOSO GENOESE,  
FAENZI, GALATI, RICCARDO GALLO, SQUERI**

Norme per l'installazione di purificatori d'aria nelle scuole  
e negli edifici pubblici

*Presentata il 17 giugno 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il grave problema dell'inquinamento dell'aria è a tutti noto e già nelle scorse legislature si era tentato di prevedere l'installazione di purificatori d'aria negli edifici pubblici, ma l'esame dei relativi progetti di legge non è mai stato concluso.

L'inquinamento è ormai un fenomeno cronico e tendente all'aumento, tanto che le nostre città sono spesso obbligate a soluzioni di ripiego per limitare lo *smog* e i danni ad esso conseguenti.

Purtroppo il sistema ventoso dell'Italia non permette il ricambio dell'aria esterna che ristagna nelle nostre pianure.

L'aria interna delle case e degli edifici non è altro che il riflesso dell'aria esterna aggravata dalla maggiore stagnazione. I danni provocati da tale situazione colpiscono maggiormente i soggetti più deboli e in particolare i bambini in età scolare.

Diversi studi hanno valutato l'esistenza di un legame significativo tra gradi di inquinamento atmosferico e insorgenza di malattie dell'apparato respiratorio.

Schematicamente possiamo dividere l'inquinamento chimico atmosferico in fotochimico od ossidativo e riducente. L'inquinamento fotochimico è rappresentato da idrocarburi e da ossidi di azoto, prodotti di scarico dei motori delle automobili a benzina.

In particolare, l'ozono e gli ossidi di azoto sembrano avere un effetto ossidori-ducente sulle componenti della membrana cellulare dell'epitelio bronchiale, determinando flogosi epiteliale e conseguente incremento della reattività bronchiale.

L'inquinamento chimico di tipo riducente, prevalentemente di tipo chimico industriale, è determinato principalmente dall'anidride solforosa e da materiale particolato, soprattutto particelle di carbone.

Gli effetti biologici degli ossidi di zolfo sono per lo più oscuri nel dettaglio, tuttavia è stata segnalata un'azione sui recettori bronchiali irritativi ed è stato osservato un incremento della prevalenza delle broncopneumopatie croniche ostruttive nelle aree maggiormente industrializzate.

Rilevante interesse riveste il materiale particolato, sia chimico (derivati dai combustibili fossili, ad esempio scarichi del *diesel*), che biologico (allergeni come pollini e spore fungine, polveri derivate dalla lavorazione del ricino e della soia, di diametro inferiore ai 10 *micron*, che possono penetrare con l'aria inalata nelle vie aeree più distali).

Uno studio epidemiologico eseguito nella metà degli anni novanta su un campione ritenuto rappresentativo della popolazione italiana aveva messo in evidenza una prevalenza di asma bronchiale pari al 5 per cento in soggetti provenienti da un'area agricola del delta padano e pari al 7 per cento in soggetti appartenenti a un'area urbana della Toscana centrale. Questa differente incidenza della patologia asmatica tra aree rurali e urbane nel nostro Paese, tuttora esistente, è probabilmente in relazione al diverso grado di inquinamento ambientale: a tale proposito, è stato evidenziato che l'inquinamento atmosferico, espresso come *micron* di particolato sospeso/metro cubo di aria è, rispetto alle aree rurali padane, circa il doppio nella città di Pisa, e circa il quadruplo nella zona di Cascina, che fanno parte della suddetta area urbana della Toscana centrale.

Le ragioni dell'inquinamento e i suoi componenti possono essere riassunti nei seguenti elementi:

a) particelle da combustibili, riscaldamento, benzina esauste eccetera;

b) particelle generate da mancanza di pulizia: polvere, peli, desquamazioni;

c) particelle di origine medica: *virus* o germi diffusi da soggetti malati (raffreddori, bronchiti, asma eccetera);

d) emissione di particelle elettriche o elettroniche generate da fotocopiatori, *computer*, lampade al *neon*, che alterano l'equilibrio elettrico degli ambienti.

A tutto ciò bisogna aggiungere i problemi relativi alle allergie (al polline, alla polvere eccetera) che ormai interessano, prendendo in esame soggetti in età scolastica, oltre il 20 per cento della popolazione.

Con ogni riserva del caso, una legge relativa alla purificazione dell'aria nelle scuole interessa circa 10 milioni di persone. Ipotizzando, infatti, una popolazione fino a diciannove anni di età pari a circa 14 milioni di individui, equivalenti al 25 per cento della popolazione totale, e tenuto conto dell'età scolare obbligatoria, tale cifra si riduce a 10 milioni includendo l'indotto collegato ai minori in età scolare, agli insegnanti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

L'articolo 1 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponga piani triennali per il finanziamento, nei limiti del fondo di cui all'articolo 2 e delle risorse delle regioni e degli enti locali, dei progetti finalizzati all'installazione e alla manutenzione dei purificatori d'aria nonché all'installazione, ove possibile, all'interno degli impianti di condizionamento già installati, di filtri di purificazione dell'aria.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito fondo per il finanziamento dell'installazione degli apparecchi di purificazione dell'aria nelle scuole e negli edifici pubblici.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un'apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla quale sono attribuiti i compiti di indicazione dei requisiti tecnici e funzionali dei purificatori d'aria di rilascio della certificazione di conformità degli apparecchi e di indicazione delle modalità di installazione. L'articolo, oltre all'indicazione della composizione della commissione, stabilisce che ai suoi com-

ponenti non devono essere corrisposti compensi e che dall'esercizio delle attività della commissione non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che le amministrazioni competenti devono assicurare il buon funzionamento dei purificatori d'aria

attraverso la stipula di appositi contratti di manutenzione, le cui spese devono essere contenute entro i limiti indicati nei piani triennali di cui all'articolo 1.

Gli ultimi due articoli prevedono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Piani triennali).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone piani triennali per il finanziamento, nei limiti delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2 e delle ulteriori risorse di cui al comma 2 del presente articolo, di progetti finalizzati:

a) all'installazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, e negli altri edifici pubblici, di purificatori d'aria e alla manutenzione di tali apparecchi, ai sensi dell'articolo 4;

b) all'inserimento negli impianti di condizionamento installati all'interno delle scuole e degli edifici di cui alla lettera a) di purificatori d'aria e alla relativa manutenzione, ai sensi dell'articolo 4.

2. Le regioni e gli enti locali possono concorrere con proprie risorse al finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

3. I piani triennali di cui al comma 1 indicano, per ciascun progetto ammesso al finanziamento, la misura massima e la proiezione temporale della spesa per l'installazione dei purificatori d'aria e per la relativa attività di manutenzione, che sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 2, nonché delle ulteriori risorse di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la predisposizione dei piani triennali di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici interessati.

## ART. 2.

(Fondo).

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito fondo per il finanziamento dei piani triennali di cui all'articolo 1.

## ART. 3.

(Commissione).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un'apposita commissione avente i seguenti compiti:

a) stabilire i requisiti tecnici e funzionali che i purificatori d'aria devono possedere per essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1;

b) rilasciare le certificazioni di conformità dei purificatori d'aria ai requisiti stabiliti ai sensi della lettera a) e autorizzarne l'installazione;

c) indicare le modalità di installazione dei purificatori d'aria autorizzati ai sensi della lettera b).

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

a) un rappresentante nominato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

b) un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) un rappresentante nominato dal Ministro della salute;

d) un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un rappresentante nominato dal Ministro dello sviluppo economico;

f) un rappresentante nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. La commissione rilascia la certificazione di conformità ai requisiti di cui al comma 1 e l'autorizzazione all'installazione dei purificatori d'aria entro tre mesi dalla relativa richiesta.

4. Possono accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 1 solo i progetti che prevedono l'installazione di purificatori d'aria che hanno ricevuto l'autorizzazione da parte della commissione ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi né emolumenti di altra natura. Dall'istituzione e dal funzionamento della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 4.

##### *(Contratti di manutenzione).*

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici competenti assicurano il buon funzionamento dei purificatori d'aria installati, ai sensi dell'articolo 1, nelle scuole e negli altri edifici pubblici, mediante la stipulazione di appositi contratti di manutenzione.

2. Le spese annue derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere contenute entro i limiti indicati, per ciascun progetto ammesso al finanziamento, nei piani triennali ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2 è stabilita in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*17PDL0033220\*